

DOSSIER

LEGGE ELETTORALE AL SENATO

Il cittadino vede i nomi, ma non può scegliere nessuno

Analisi dell'A.S. 1971

Profili di possibile criticità costituzionale

Una proposta alternativa fondata sulla scelta degli elettori

Il disegno di legge approvato dalla Camera e trasmesso al Senato introduce un sistema proporzionale con liste bloccate, senza preferenze sul territorio nazionale e con un eventuale premio di governabilità di 70 deputati e 35 senatori.

Il presente dossier ne ricostruisce il funzionamento concreto e lo confronta con una proposta alternativa nella quale:

i partiti presentano i candidati, ma sono i cittadini a stabilire chi viene eletto.

Documenti contenuti nel dossier

1. Come funzionerebbe concretamente l'A.S. 1971

2. Profili di possibile criticità costituzionale

3. La proposta alternativa messa a terra

Oriano Ciamberlini

Progetto civico

La legge elettorale appartiene ai cittadini

Dialoghi-AI.it

Analisi riferita al testo dell'A.S. 1971 approvato dalla Camera e trasmesso al Senato il 17 luglio 2026.

Edizione aggiornata al 5 settembre 2026

Indice

Sintesi iniziale	<i>Pag. 1</i>
I cinque fatti essenziali	<i>Pag. 3</i>
Parte I	
Come funzionerebbe concretamente l'A.S. 1971	<i>Pag. 5</i>
Parte II	
Possibili criticità costituzionali	<i>Pag. 12</i>
Proposta di garanzia referendaria	<i>Pag. 24</i>
Proposta Diritto alla candidatura individuale indipendente	<i>Pag. 26</i>
Parte III	
La proposta alternativa messa a terra	<i>Pag. 29</i>
Confronto immediato tra i due sistemi	<i>Pag. 46</i>
Fonti, collegamenti e contatti	<i>Pag. 49</i>

Una legge complessa, una conseguenza molto semplice

L'A.S. 1971 modifica profondamente il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il testo è costruito attraverso numerose modifiche ai testi unici vigenti e, per questo, risulta difficile comprenderne immediatamente gli effetti. Una volta ricostruito il meccanismo, emerge però un dato molto chiaro:

sul territorio nazionale l'elettore vedrà i nomi dei candidati sulla scheda, ma non potrà esprimere alcuna preferenza.

Le liste ordinarie saranno interamente bloccate e gli eletti verranno individuati secondo l'ordine stabilito preventivamente dai partiti.

A queste liste si aggiungeranno ulteriori elenchi circoscrizionali, anch'essi bloccati, destinati all'eventuale attribuzione del premio di governabilità: 70 seggi alla Camera e 35 al Senato.

Il punto politico

I partiti continueranno legittimamente a selezionare e presentare i candidati. Ma il nuovo sistema attribuirebbe loro anche il potere di:

- stabilire preventivamente l'ordine degli eletti;
- scegliere le posizioni considerate sicure;
- presentare gli stessi candidati in più collegi;
- predisporre gli elenchi separati destinati al premio;
- determinare quasi interamente la futura composizione personale del Parlamento.

All'elettore resterebbe la scelta del partito o della coalizione, ma non quella della persona chiamata a rappresentarlo.

La presenza dei nomi sulla scheda non coincide, infatti, con la possibilità di sceglierli.

Il premio di governabilità

Il premio scatta soltanto se la stessa lista singola o coalizione:

- arriva prima sia alla Camera sia al Senato;

- ottiene almeno il 42 per cento dei voti validi in entrambe le Camere;
- presenta collegamenti corrispondenti nei due rami del Parlamento.

In assenza di queste condizioni non è previsto alcun ballottaggio e i seggi vengono assegnati proporzionalmente. Se invece il premio viene attribuito, 105 seggi vengono assegnati mediante le apposite liste circoscrizionali predisposte prima del voto.

Perché questo dossier

Il dossier non si limita a criticare il testo in discussione.

Propone tre strumenti di lettura:

1. una spiegazione concreta del funzionamento dell'A.S. 1971;
2. una verifica dei principali dubbi di compatibilità costituzionale;
- 3. una proposta alternativa già sviluppata nelle sue modalità operative.**

La proposta alternativa conserva il ruolo costituzionale dei partiti, la rappresentanza proporzionale e un possibile premio di governabilità limitato, ma introduce un principio fondamentale:

il partito propone i candidati; l'elettore determina con il proprio voto la graduatoria degli eletti.

Il quesito istituzionale

La questione non riguarda soltanto quale partito possa essere favorito dal nuovo sistema.

La domanda più importante è:

può essere considerata pienamente democratica una legge nella quale i partiti selezionano i candidati, ne stabiliscono l'ordine e determinano preventivamente quasi tutti gli eletti, mentre il cittadino può scegliere soltanto il simbolo?

I CINQUE FATTI ESSENZIALI

A.S. 1971: cinque elementi da conoscere

1. Le preferenze scompaiono sul territorio nazionale

L'elettore non può indicare il nome di un candidato.
Può votare la lista o la coalizione, ma non può modificare l'ordine nel quale i candidati sono stati collocati. Le preferenze continuano a essere previste soltanto nella circoscrizione Estero.

Il cittadino vede i candidati, ma non può sceglierli.

2. Gli eletti vengono ordinati preventivamente dai partiti

Le normali liste plurinominali contengono da due a sei candidati, collocati secondo un ordine stabilito prima del voto.
Il numero di seggi ottenuto dalla lista determina quanti candidati entrano, partendo dal primo nome.
Il consenso personale eventualmente posseduto da un candidato non modifica la graduatoria.

Il rapporto decisivo diventa quello tra candidato e partito, non quello tra candidato ed elettori.

3. Il premio crea un secondo livello di liste bloccate

Oltre alle liste ordinarie, i partiti e le coalizioni che intendono concorrere al premio devono presentare apposite liste circoscrizionali.

Se il premio scatta, vengono assegnati attraverso questi elenchi:

- **70 deputati;**
- **35 senatori.**

In caso di coalizione, l'elenco è comune ai partiti collegati. Anche in questo caso il cittadino non può esprimere alcuna scelta nominativa.

4. Il 42 per cento può trasformarsi in una maggioranza parlamentare

Il premio viene attribuito soltanto alla stessa lista o coalizione che arriva prima e raggiunge almeno il 42 per cento dei voti validi sia alla Camera sia al Senato. Il sistema è costruito affinché una forza politica collocata intorno a tale percentuale possa normalmente superare la maggioranza assoluta dei seggi.

Il vincitore non viene portato automaticamente a 220 deputati e 113 senatori: questi numeri costituiscono il tetto massimo. Riceve invece 70 e 35 seggi-premio oltre a quelli ottenuti nel riparto ordinario, restando invariato il numero complessivo dei parlamentari.

5. Esiste un'alternativa concretamente applicabile

La proposta “**La legge elettorale appartiene ai cittadini**” non è costruita per favorire una particolare forza politica.

Prevede:

- preferenza nominativa unica;
- una candidatura chiaramente individuabile;
- collegamento riconoscibile tra eletto e territorio;
- graduatoria determinata dai voti personali;
- rappresentanza proporzionale;
- premio di governabilità limitato;
- tutela delle opposizioni;
- regole uguali per tutti.
- possibilità di candidatura individuale indipendente nel collegio.

La differenza può essere riassunta così:

A.S. 1971

Il partito stabilisce l'ordine degli eletti

Liste interamente bloccate

Secondo elenco separato per il premio

Il cittadino sceglie il simbolo

Il seggio dipende dalla posizione in lista

Proposta alternativa

L'elettore costruisce la graduatoria

Preferenza nominativa

Nessuna categoria separata di candidati

Il cittadino sceglie la persona

Il seggio dipende dai voti ricevuti

I partiti propongano. I cittadini scelgano.

Dialoghi-AI.it

A.S. 1971 – Come funzionerebbe concretamente il nuovo sistema elettorale

Lettura operativa del testo approvato dalla Camera e trasmesso al Senato

Il disegno di legge in una frase

È un sistema proporzionale, con liste bloccate e senza preferenze sul territorio nazionale, senza ballottaggio e con un premio fisso assegnato soltanto se la stessa lista singola o coalizione arriva prima e raggiunge almeno il 42% dei voti validi sia alla Camera sia al Senato.

Gli attuali collegi uninominali vengono eliminati quasi completamente; rimangono soltanto quelli della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige.

1. Come vota concretamente l'elettore

Sulla scheda appaiono due gruppi di nomi:

- accanto al simbolo del partito, i candidati della normale lista del collegio plurinominali;
- sotto, in un altro rettangolo, i candidati della **lista circoscrizionale per il premio di governabilità**.

Nel caso di una coalizione, il secondo elenco è comune a tutti i partiti coalizzati.

L'elettore può tracciare il segno sul simbolo del partito. Il voto viene attribuito al partito e, qualora esso concorra al premio, è collegato anche alla corrispondente lista circoscrizionale predisposta per l'eventuale attribuzione dei seggi-premio.

Può anche segnare soltanto il rettangolo dei candidati del premio. In tal caso il voto viene comunque attribuito alla lista; se il rettangolo appartiene a una coalizione, quel voto viene distribuito fra i partiti coalizzati in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno nel collegio.

Ciò che l'elettore non può fare

Non può scegliere uno dei nomi stampati.

I candidati sono elencati secondo l'ordine stabilito dal partito e le liste ordinarie contengono da **due a sei candidati**.

Dunque, nel territorio nazionale:

si sceglie il partito, non il parlamentare.

Le preferenze rimangono soltanto nella circoscrizione Estero.

2. Non esiste il ballottaggio

Questo è uno dei primi elementi che potevano trarre in inganno.

La parola "**ballottaggio**" compare una sola volta nel fascicolo, nella classificazione automatica TESEO degli argomenti trattati. Non compare invece una disciplina del secondo turno negli articoli operativi.

Pertanto:

- se nessuno raggiunge il 42%, non si torna a votare;
- non si confrontano le prime due coalizioni;
- non viene assegnato alcun premio;
- tutti i seggi sono ripartiti con il sistema proporzionale.

3. Quando scatta il premio

Il premio viene assegnato soltanto quando si verificano **tutte insieme** queste condizioni:

1. la stessa lista o coalizione arriva prima alla Camera;
2. arriva prima anche al Senato;
3. raggiunge almeno il 42% dei voti validi alla Camera;
4. raggiunge almeno il 42% dei voti validi al Senato;
5. le coalizioni presentate nelle due Camere sono state formalmente collegate fra loro.

Alla Camera il premio è di **70 seggi**.

Al Senato è di **35 seggi**.

Non si tratta, però, di 105 parlamentari aggiunti al numero costituzionale: quei seggi vengono sottratti preventivamente al gruppo dei seggi ordinariamente proporzionali e riservati all'eventuale vincitore.

4. La struttura numerica effettiva

	<i>Camera</i>	<i>Senato</i>
Seggi complessivi	400	200
Circoscrizione Estero	8	4
Seggi sul territorio nazionale	392	196
Seggi delle circoscrizioni speciali Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige	8	7
Seggi proporzionali ordinari se viene attribuito il premio	314	154
Premio di governabilità eventuale	70	35
Totale seggi nazionali non appartenenti al premio	322	161
Limite massimo complessivo sul territorio nazionale per la lista o coalizione vincente	220	113
Massimo dei seggi non-premio attribuibili alla lista o coalizione vincente	150	78

Per la Camera, il testo mostra che, con il premio, **314 seggi** vengono ripartiti proporzionalmente nel territorio ordinario; a questi si aggiungono gli otto seggi disciplinati separatamente per Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige e i 70 del premio.

Per il Senato, i sette seggi speciali sono uno in Valle d'Aosta e sei in Trentino-Alto Adige; sottraendo anche i 35 seggi del premio dai 196 seggi nazionali, restano 154 seggi ordinariamente distribuiti nelle altre regioni.

5. Un esempio numerico puramente indicativo

Ipotizziamo, esclusivamente per comprendere l'effetto del premio, che il 42% dei voti si traduca approssimativamente nel 42% dei seggi nazionali non appartenenti al premio.

Supponiamo che una coalizione ottenga esattamente:

- 42% alla Camera;
- 42% al Senato;
- primo posto in entrambe.

In una simulazione semplificata, senza considerare soglie, resti e differenze territoriali:

Camera

- circa il 42% dei 322 seggi nazionali non appartenenti al premio: **135 seggi**;
- premio: **70 seggi**;
- totale indicativo: **205 seggi**.

La maggioranza assoluta è 201.

Senato

- circa il 42% dei 161 seggi nazionali non appartenenti al premio: **68 seggi**;
- premio: **35 seggi**;
- totale indicativo: **103 seggi**.

La maggioranza assoluta è 101.

Il sistema è dunque costruito in modo che una lista o coalizione collocata intorno al 42% possa normalmente superare la maggioranza assoluta in entrambe le Camere.

Il risultato esatto potrebbe essere leggermente diverso per l'effetto delle soglie, dei voti non utilizzati, dei resti e della distribuzione regionale del Senato.

6. Il premio non garantisce sempre 220 e 113 seggi

Questo è un punto importante.

La coalizione non viene portata automaticamente a:

- 220 deputati;
- 113 senatori.

Alla lista o coalizione vincente vengono attribuiti **70 seggi-premio alla Camera e 35 al Senato, oltre ai seggi ottenuti nel riparto ordinario, restando invariato il numero complessivo dei parlamentari.**

I numeri 220 e 113 rappresentano invece **il tetto massimo.**

Alla Camera, se la somma dei seggi proporzionali e del premio superasse 220, i seggi ordinari della coalizione vengono ridotti in modo che il vincitore conservi 150 seggi ordinari più i 70 del premio.

Al Senato, la parte ordinaria viene ridotta a 78 seggi; aggiungendo i 35 del premio si arriva al massimo di 113.

I seggi eventualmente ottenuti all'Estero restano fuori dal limite: perciò il gruppo vincente potrebbe materialmente superare 220 deputati o 113 senatori contando anche gli eletti all'estero.

7. Chi sono i candidati ai 105 seggi del premio

La lista o coalizione deve presentare anticipatamente un elenco speciale di candidati in ogni circoscrizione cui siano destinati seggi del premio.

In caso di coalizione:

- l'elenco è comune all'intera coalizione;
- è riprodotto sotto i simboli dei diversi partiti;
- contiene tanti candidati quanti sono i seggi-premio assegnati a quella circoscrizione;
- i candidati vengono eletti secondo l'ordine predisposto dalla coalizione.

Inoltre, ciascun candidato della lista circoscrizionale per il premio deve essere candidato anche, nella posizione di capolista, in almeno uno dei collegi plurinominali della medesima circoscrizione, in una delle liste collegate. Può presentarsi complessivamente fino a cinque collegi plurinominali.

Se viene eletto sia nella lista ordinaria sia in quella del premio, è proclamato eletto nella lista del premio; il seggio ordinario viene riassegnato secondo le regole di scorrimento e di subentro previste dal testo.

In sostanza, il sistema crea **due livelli di candidati bloccati**:

1. candidati ordinari del partito;
2. candidati della lista circoscrizionale destinata al premio.

Il premio opera soltanto con il rinnovo contemporaneo delle due Camere

Nel caso eccezionale in cui venga rinnovata una sola Camera, non vengono presentate le liste circoscrizionali per il premio e i seggi vengono assegnati senza premio di governabilità.

8. Le soglie

Poiché il DDL modifica la legge vigente senza riscriverla integralmente, le soglie principali rimangono quelle esistenti:

- 10% nazionale per la coalizione;
- 3% nazionale per la lista singola;
- almeno una lista della coalizione deve raggiungere il 3%.

Sono le soglie attualmente previste dal sistema e non sostituite dal DDL.

La novità è molto significativa:

in ogni coalizione ammessa, **entra nella ripartizione anche la lista più votata fra quelle che non hanno raggiunto il 3%.**

Il testo non indica, per questa “migliore lista sotto soglia”, una percentuale minima espressa.

Per esempio, in una coalizione composta da partiti con:

- 35%;
- 4%;
- 2,2%;
- 0,8%;

Nell'esempio sarebbero **ammesse alla ripartizione dei seggi** la lista al 35%, quella al 4% e anche quella al 2,2%, essendo quest'ultima la più votata tra quelle rimaste sotto il 3%. La lista allo 0,8% resterebbe esclusa.

L'ammissione al riparto non garantisce tuttavia automaticamente l'ottenimento di un seggio, che dipende dalle successive operazioni di assegnazione.

È un meccanismo aggiuntivo di ammissione al riparto previsto per una lista sotto soglia in ciascuna coalizione qualificata.

9. Il Presidente del Consiglio non viene eletto direttamente

Ogni lista o coalizione deve dichiarare il nome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio.

Ma il testo precisa espressamente che restano ferme:

- le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione;
- la libertà di mandato dei parlamentari prevista dall'articolo 67.

Pertanto, non siamo di fronte all'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Si tratta di un'indicazione politica obbligatoria.

La presente scheda esamina il meccanismo di voto, di attribuzione del premio e di ripartizione dei seggi. Non approfondisce le ulteriori disposizioni del DDL relative al voto fuori sede e alla circoscrizione Estero.

Elaborazione indipendente di Oriano Ciamberlini

- ***con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale***

DISEGNO DI LEGGE A.S. 1971

POSSIBILI PROFILI DI CRITICITÀ COSTITUZIONALE

Analisi preliminare del testo approvato dalla Camera e trasmesso al Senato

Il DDL è stato approvato dalla Camera dei deputati il 16 luglio 2026 e trasmesso al Senato della Repubblica il 17 luglio 2026.

PREMESSA

Il DDL S.1971 non appare manifestamente incostituzionale nel suo complesso. Dalla lettura del testo emergono tuttavia alcuni profili che meritano uno specifico approfondimento parlamentare, con particolare riguardo alla compatibilità del premio senatoriale con il principio della base regionale e alla totale predeterminazione degli eletti da parte dei partiti e delle coalizioni.

1. Premio nazionale al Senato e “base regionale”

La Costituzione stabilisce espressamente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale».

Stabilisce anche che i seggi siano ripartiti tra le regioni in proporzione alla popolazione. ([Senato](#))

Il DDL, invece:

- individua la coalizione vincente sulla base del risultato nazionale;
- verifica il raggiungimento del 42% nazionale;
- collega il risultato del Senato a quello della Camera;
- attribuisce un premio nazionale di 35 senatori;
- applica correzioni nazionali per impedire il superamento di 113 seggi;12
- può sottrarre seggi ottenuti in alcune regioni per riassegnarli alle opposizioni sulla base di una graduatoria nazionale dei resti.

È vero che i 35 seggi vengono poi materialmente distribuiti fra le regioni. Ma la decisione su **chi debba riceverli** è presa sulla base di un risultato nazionale e con un collegamento obbligatorio con la Camera.

Già nel 2017 il Servizio studi del Senato segnalava che persino l'applicazione di soglie nazionali al Senato poteva aprire un dibattito sulla compatibilità con la "base regionale". La legge allora esaminata conservava però una soglia alternativa del 20% regionale. ([Senato](#))

Il nuovo DDL va oltre una semplice soglia nazionale: **nazionalizza il meccanismo premiale e parte delle correzioni dei seggi.**

La domanda costituzionale

La distribuzione materiale dei seggi tra le regioni è sufficiente a rispettare l'articolo 57, oppure il risultato nazionale, il premio e le correzioni successive trasformano le regioni in semplici contenitori di una decisione assunta a livello nazionale?

Non c'è una risposta giurisprudenziale definitiva.

La difesa dirà che:

- il numero di seggi spettante a ogni regione non viene modificato;
- ogni senatore resta candidato ed eletto in una circoscrizione regionale;
- "base regionale" non significa che ogni operazione matematica debba necessariamente svolgersi su base regionale.

L'obiezione è che la regione rischia di diventare soltanto il contenitore finale di una decisione elettorale assunta nazionalmente.

Valutazione preliminare: Rischio medio-alto, in assenza di una risposta giurisprudenziale definitiva.

2. Liste bloccate, predeterminazione degli eletti e trasparenza della selezione

Il DDL non permette all'elettore di scegliere un candidato. Nella lista ordinaria i nomi sono presentati in un ordine prestabilito; sotto compare la seconda lista, quella destinata al premio, anch'essa ordinata preventivamente.

Per il premio, inoltre, ogni coalizione presenta tanti candidati quanti sono i seggi-premio assegnati alla circoscrizione e, se il premio scatta, quei candidati vengono proclamati secondo l'elenco predisposto.

Qui il precedente della Corte è molto importante.

Con la sentenza n. 1 del 2014 la Corte dichiarò incostituzionale il sistema che:

- consentiva soltanto il voto alla lista;
- sottraeva completamente all'elettore la scelta degli eletti;
- affidava ai partiti l'ordine decisivo di tutti i candidati.

La Corte richiamò gli articoli 48, 49, 56, 58 e 67 della Costituzione. ([Corte Costituzionale](#))

Nel 2017, invece, la Corte salvò l'Italicum nella parte delle candidature perché:

- le liste erano corte;
- soltanto il capolista era bloccato;
- sugli altri candidati si potevano esprimere preferenze.

Quella sentenza **non ha affermato che tutte le liste corte e interamente bloccate siano costituzionali**. Ha salvato un sistema misto nel quale l'elettore conservava comunque una possibilità di scegliere candidati. ([Corte Costituzionale](#))

La formazione delle graduatorie

Il problema delle liste bloccate non riguarda soltanto l'impossibilità per l'elettore di esprimere una preferenza.

L'ordine di presentazione determina direttamente quali candidati abbiano concrete probabilità di essere eletti.

Tale ordine viene stabilito dai partiti e dalle coalizioni senza che il DDL preveda procedure pubbliche, criteri verificabili o forme minime di partecipazione democratica alla selezione.

La posizione utile potrebbe essere assegnata sulla base del merito, della competenza e del radicamento territoriale, ma potrebbe anche dipendere da rapporti di fedeltà personale, appartenenza alle correnti, favoritismi o altre forme di condizionamento non conoscibili dagli elettori.

Anche le personalità indipendenti, pur non essendo formalmente escluse dalle candidature, potrebbero accedere al Parlamento soltanto ottenendo da un partito una posizione potenzialmente eleggibile, in concorrenza con dirigenti e candidati interni.

La selezione delle candidature appartiene certamente al ruolo riconosciuto ai partiti dall'articolo 49 della Costituzione. Tuttavia, quando la graduatoria predisposta dal partito determina automaticamente l'ordine degli eletti, la totale assenza di garanzie di trasparenza e democraticità rischia di trasformare il potere di proposta delle candidature in un potere sostanziale di nomina dei parlamentari.

Valutazione preliminare: Non si può sostenere con certezza che l'assenza di trasparenza nella scelta interna dei candidati renda da sola incostituzionale il DDL.

Si può invece sostenere con forza che:

la totale predeterminazione degli eletti, affidata a procedure interne non disciplinate né verificabili, aggrava il sacrificio della libertà del voto e trasforma il potere di proposta dei partiti in un potere sostanziale di nomina.

La questione deve quindi essere valutata insieme all'assenza delle preferenze, alla presenza di due livelli di liste bloccate e alle candidature multiple, alla luce degli articoli 1, 48, 49 e 51 della Costituzione.

La difesa del DDL

I sostenitori potranno osservare che:

- le liste ordinarie sono corte, da due a sei nomi;
- i nomi sono stampati sulla scheda;
- l'elettore conosce in anticipo l'ordine;
- i partiti hanno costituzionalmente il compito di presentare le candidature.

L'obiezione

Qui, però, **tutti gli eletti nazionali sono determinati dall'ordine di lista**, non soltanto una parte. E il premio introduce addirittura un secondo elenco

integralmente bloccato.

La questione costituzionale sarebbe quindi:

La conoscibilità di un elenco corto è sufficiente a compensare la totale impossibilità di scegliere uno qualsiasi dei candidati?

La risposta non è già scritta nelle precedenti sentenze. **Valutazione preliminare: rischio medio, potenzialmente medio-alto nella valutazione complessiva del sistema,**

- assenza totale di preferenze;
- due livelli di liste bloccate;
- candidature multiple;
- priorità automatica dell'elezione nella lista-premio.

Non è identico al Porcellum, ma ne recupera il nucleo più problematico: **il cittadino vota il partito, mentre il partito determina le persone e il loro ordine.**

3. Il fuori sede vota i candidati del domicilio, non quelli della residenza

Il DDL consente al fuori sede di votare nel comune di domicilio temporaneo e precisa che vota:

per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il comune di domicilio temporaneo.

Questa scelta è molto diversa dalla sperimentazione delle elezioni europee del 2024: quando lo studente votava in un'altra circoscrizione, il suo voto rimaneva riferito alle liste e ai candidati della **circoscrizione originaria di appartenenza**. ([Documenti Camera](#))

Nel DDL, invece, un cittadino residente nelle Marche ma temporaneamente domiciliato in Lombardia voterebbe:

- i deputati del collegio lombardo;
- i senatori della Lombardia;
- contribuendo inoltre al risultato della coalizione in quel territorio.

I possibili problemi

Per la Camera, i seggi sono distribuiti fra le circoscrizioni sulla base della rispettiva popolazione. ([Senato](#))

Per il Senato, i seggi sono attribuiti alle regioni sulla base della loro popolazione e il Senato è eletto a base regionale. ([Senato](#))

Si crea quindi una separazione:

- il cittadino viene conteggiato nella popolazione della regione di residenza;
- ma vota per gli eletti di un'altra regione.

Con numeri limitati l'effetto sarebbe modesto. Ma la disposizione è strutturale e non pone un limite nazionale al numero di elettori trasferibili.

La domanda diventa:

È coerente con gli articoli 56 e 57 che una parte dell'elettorato contribuisca ad assegnare i seggi di una circoscrizione o regione diversa da quella nella cui popolazione è conteggiata?

Inoltre, il diritto di scegliere tra voto nella residenza e voto nel domicilio potrebbe incidere diversamente sugli elettori mobili e su quelli stabili.

Non emerge una manifesta incompatibilità costituzionale perché favorisce l'effettività del voto tutelata dall'articolo 48, ma la soluzione tecnicamente più sicura sarebbe far votare il fuori sede **per il collegio e la regione di residenza**, come avvenuto nella sperimentazione europea.

Valutazione preliminare: rischio basso-medio, con necessità di chiarimento.

4. Il “salvataggio” del primo partito sotto il 3%

Il DDL conserva la soglia del 3%, ma ammette al riparto, per ogni coalizione, anche:

la lista più votata fra quelle che non hanno raggiunto il 3%.

Non è prevista una soglia minima per questo recupero.

Può quindi verificarsi che:

- una lista autonoma con il 2,9% resti esclusa;
- una lista coalizzata con l'1% venga ammessa;
- fra due liste della stessa coalizione, quella con l'1,1% sia ammessa e quella con l'1,09% completamente esclusa.

La diversità di trattamento può essere giustificata politicamente con l'esigenza di rappresentare tutte le componenti della coalizione. Ma la mancanza di qualunque soglia minima rende il meccanismo esposto a una contestazione per:

- irragionevolezza;
- disparità di trattamento;
- diverso peso "in uscita" dei voti.

L'articolo 48 stabilisce che il voto è personale ed eguale; l'articolo 3 impone l'eguaglianza davanti alla legge. ([Senato](#))

Valutazione preliminare: Rischio basso-medio; possibile irragionevolezza, facilmente correggibile con una soglia minima.

5. Voti attribuiti a partiti che l'elettore non ha scelto

Quando l'elettore segna soltanto il rettangolo con i candidati comuni della coalizione, il voto viene ripartito fra i partiti coalizzati in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno nel collegio.

In pratica, il voto personale di un elettore viene trasformato in frazioni statistiche di consenso per partiti che egli non ha indicato.

La contestazione potrebbe riguardare la personalità e la libertà del voto previste dall'articolo 48. Tuttavia un meccanismo analogo esiste già per il voto dato al solo candidato uninominale collegato a più liste; è stato oggetto di contestazioni, ma non risulta finora dichiarato incostituzionale nel merito. ([Corte Costituzionale](#))

Valutazione preliminare: Rischio basso; profilo politicamente discutibile più che probabile causa di illegittimità.

I punti che, invece, appaiono abbastanza solidi

Premio del 42%

Il premio, considerato isolatamente, non appare il principale punto debole del DDL.

La Corte costituzionale ha già considerato non manifestamente irragionevole un premio attribuito al raggiungimento del 40% dei voti validi, destinato a portare il vincitore a circa il 54% dei seggi. Ha invece bocciato i premi senza una soglia minima e il ballottaggio capace di trasformare un consenso anche esiguo in maggioranza assoluta. ([Corte Costituzionale](#))

Il DDL:

- richiede il 42%;
- impone lo stesso vincitore in entrambe le Camere;
- fissa un limite di 220 deputati e 113 senatori;
- non prevede il ballottaggio.

Quindi il premio appare costruito proprio per evitare le ragioni che portarono alle sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017.

Probabilmente compatibile, ferma restando la valutazione dell'effetto complessivo del sistema.

Indicazione del Presidente del Consiglio

Il testo obbliga le coalizioni a indicare una persona proposta per la Presidenza del Consiglio, ma salva espressamente:

- le prerogative del Presidente della Repubblica;
- l'assenza del vincolo di mandato parlamentare.

Ciò è coerente con l'articolo 92, secondo il quale il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio, e con l'articolo 67 sulla libertà di mandato dei parlamentari. ([Senato](#))

Non emerge una vera elezione diretta mascherata del Presidente del Consiglio.
Probabilmente compatibile.

E sul diritto europeo?

Unione europea: nessun contrasto diretto evidente

La scelta del sistema per Camera e Senato resta essenzialmente competenza nazionale.

Le direttive europee regolano soprattutto:

- il diritto dei cittadini dell'Unione residenti in un altro Stato membro di votare alle elezioni comunali;
- il diritto di votare e candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo.

Non disciplinano la formula per eleggere il Parlamento nazionale italiano. ([EUR-Lex](#))

Non emerge una direttiva dell'Unione europea che imponga:

- le preferenze;
- un determinato metodo proporzionale;
- il divieto del premio;
- una particolare dimensione delle liste.

Convenzione europea dei diritti dell'uomo

La CEDU non è diritto dell'Unione europea, ma costituisce comunque un obbligo internazionale rilevante anche attraverso l'articolo 117 della Costituzione. ([Senato](#))

L'articolo 3 del Protocollo n. 1 garantisce libere elezioni e la libera espressione dell'opinione popolare. La Corte di Strasburgo riconosce però agli Stati un margine molto ampio nella scelta tra sistemi proporzionali, maggioritari o misti; verifica soprattutto che non vi siano arbitrarietà, sproporzione o svuotamento sostanziale del voto. ([ECHR-KS](#))

In termini pratici:

Il DDL appare maggiormente esposto a una verifica della Corte costituzionale italiana che a una censura della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Commissione di Venezia

Esiste infine una regola europea di buona pratica, non vincolante: gli elementi fondamentali della legge elettorale non dovrebbero essere modificati a ridosso delle elezioni, normalmente nell'anno precedente.

La Commissione di Venezia ha ribadito nel 2024 il principio della stabilità della legislazione elettorale. (venice.coe.int)

Non sarebbe una causa automatica di incostituzionalità, ma potrebbe diventare un rilievo politico-istituzionale se la legge venisse approvata e applicata immediatamente a elezioni molto vicine.

Applicazione immediata e stabilità della legislazione elettorale

Il DDL non contiene una clausola che differisca l'applicazione del nuovo sistema o mantenga temporaneamente in vigore quello precedente per le elezioni indette entro un determinato periodo dalla riforma.

Considerata la profondità delle modifiche — formula elettorale, collegi, liste circoscrizionali per il premio, schede, distribuzione dei seggi e voto fuori sede — si chiede se sia stata valutata l'introduzione di una clausola che mantenga in vigore il sistema precedente per le elezioni indette entro dodici mesi dall'entrata in vigore della riforma, secondo il principio ribadito dalla Commissione di Venezia nel 2024.

La valutazione complessiva

Profilo	Valutazione preliminare
Premio e correzioni nazionali al Senato	Rischio medio-alto
Liste bloccate, formazione delle graduatorie, candidati del premio e candidature multiple	Rischio medio, tendente al medio-alto nel complesso
Fuori sede che votano per il domicilio	Rischio basso-medio
Recupero senza soglia della prima lista sotto il 3%	Rischio basso-medio
Ripartizione del voto comune fra le liste coalizzate	Rischio basso
Premio del 42% con tetto massimo	Probabilmente compatibile
Indicazione del candidato Presidente del Consiglio	Probabilmente compatibile
Contrasto diretto con il diritto UE	Non evidente

Il DDL S.1971 non appare manifestamente incostituzionale nel suo complesso. Presenta tuttavia due profili che meritano un approfondimento parlamentare specifico: la totale predeterminazione degli eletti, considerata insieme alle liste del premio e alle candidature multiple, e la compatibilità del meccanismo nazionale di attribuzione e correzione del premio senatoriale con il principio costituzionale dell'elezione del Senato a base regionale.

Una garanzia di continuità in caso di abrogazione referendaria

I profili di possibile illegittimità costituzionale del DDL devono essere distinti dalla questione referendaria.

La clausola proposta non serve a rendere costituzionale una disposizione che non lo fosse. Serve a garantire che, dopo l'approvazione della riforma, i cittadini possano respingerla integralmente senza lasciare il Paese privo di una legge elettorale applicabile.

Il Parlamento può modificare integralmente il sistema con cui vengono eletti deputati e senatori. Ma non dovrebbe approvare una legge che, proprio perché sostituisce l'intero sistema precedente, diventi praticamente non abrogabile nella sua totalità.

Il DDL assegna ai cittadini il compito di esprimere il voto all'interno di un sistema predisposto dai partiti e dalle coalizioni. Proprio per questo sarebbe una prova di equilibrio istituzionale riconoscere agli stessi cittadini anche la possibilità effettiva di respingere quel sistema.

Non si chiede al Senato di rinunciare alla propria funzione legislativa.
Non si chiede di impedire l'approvazione della riforma.

Si chiede di garantire che la legge non diventi irreversibile per il solo fatto di avere cancellato quella precedente.

Chi considera valida e condivisa la nuova legge elettorale non dovrebbe temere il giudizio dei cittadini.

Per questa ragione si chiede ai senatori di valutare l'introduzione di una clausola di continuità referendaria.

Sarebbe una scelta neutrale, non favorevole alla maggioranza né all'opposizione: una prova di saggezza e di fiducia nella sovranità popolare.

Bozza di emendamento all'A.S. 1971

disegno di legge elettorale trasmesso al Senato il 17 luglio 2026.

Art. ...

(Clausola di continuità della disciplina elettorale in caso di abrogazione referendaria)

Testo proposto, suscettibile di coordinamento tecnico da parte degli Uffici legislativi parlamentari.

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 75 della Costituzione, qualora sia approvata mediante referendum popolare l'abrogazione di tutte le disposizioni della presente legge, ad eccezione del presente articolo, a decorrere dalla data in cui l'abrogazione acquista efficacia torna ad applicarsi, **per espressa disposizione del presente articolo**, la disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica vigente immediatamente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Il ripristino di cui al comma 1 comprende tutte le disposizioni legislative, regolamentari, le tabelle, gli allegati e le disposizioni attuative vigenti immediatamente prima dell'entrata in vigore della presente legge, nelle parti da essa abrogate, sostituite o modificate. Restano ferme le pronunce della Corte costituzionale e le disposizioni costituzionali nel frattempo entrate in vigore.
3. Gli effetti di cui ai commi 1 e 2 derivano dalla presente disposizione legislativa e non costituiscono effetto automatico dell'abrogazione referendaria. La disciplina così ripristinata è immediatamente applicabile senza necessità di ulteriori interventi legislativi e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
4. In deroga alle disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, la richiesta di referendum avente ad oggetto l'abrogazione delle disposizioni della presente legge, ad eccezione del presente articolo, può essere depositata anche entro i dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore. Decorso tale termine resta ferma la possibilità di richiedere il referendum secondo la disciplina generale prevista dalla legge n. 352 del 1970.
5. Ai fini della richiesta di cui al comma 4, e limitatamente ad essa, non si applicano i limiti temporali al deposito previsti dagli articoli 31 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352. Restano ferme le ulteriori verifiche di legittimità e di ammissibilità previste dall'ordinamento.
6. Entro quindici giorni dalla data in cui acquista efficacia l'abrogazione referendaria, il Ministero dell'interno provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del testo coordinato della disciplina applicabile ai sensi del presente articolo. La pubblicazione ha carattere esclusivamente ricognitivo e non condiziona, ritarda o sospende l'efficacia della disciplina ripristinata.

Proposta aggiornata al 05/09/2026.

Evoluzione e verifica della proposta – aggiornamento al 5 settembre 2026

La formulazione originaria è stata aggiornata per rendere la clausola indipendente dalla numerazione degli articoli che potrà risultare dall'iter parlamentare e per precisare che il ritorno alla disciplina precedente deriva da una preventiva scelta legislativa, non da un effetto automatico dell'abrogazione referendaria.

È stata inoltre introdotta una finestra speciale di dodici mesi per la richiesta del referendum, ferma restando, decorso tale termine, l'applicazione della disciplina generale prevista dalla legge n. 352 del 1970.

La costruzione è stata sottoposta al Prof. Enrico Grosso, ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Torino, che, in una risposta del 5 settembre 2026, ha ritenuto che in linea di principio non emergano particolari difficoltà costituzionali, riconducendo il meccanismo alla figura della "reviviscenza espressa".

Quanto alla finestra speciale dei dodici mesi, il Prof. Grosso ha osservato che essa configurerebbe una *lex specialis derogatoria* rispetto alla disciplina generale della legge n. 352 del 1970, restando successivamente applicabili le regole ordinarie.

Tale valutazione non sostituisce naturalmente il giudizio di ammissibilità riservato alla Corte costituzionale sul singolo quesito referendario.

La clausola non modifica le competenze attribuite dalla Costituzione alla Corte costituzionale. La sua funzione è predisporre preventivamente una disciplina completa e immediatamente applicabile, rendendo effettivamente praticabile l'abrogazione referendaria dell'intera riforma elettorale.

UNA PROVA DI FIDUCIA NEI CITTADINI

Il Senato può approvare, modificare o respingere questa riforma.

Ma può anche compiere una scelta ulteriore: garantire che i cittadini non siano chiamati soltanto a fornire i voti necessari a eleggere candidati già ordinati dai partiti, ma possano pronunciarsi realmente anche sulle regole approvate per eleggerli.

Introdurre la clausola di continuità referendaria non significa indebolire il Parlamento. Significa riconoscere che il Parlamento deriva la propria legittimazione dai cittadini e non deve temerne il giudizio.

Si chiede pertanto ai senatori di valutare con saggezza istituzionale la presentazione e il sostegno dell'emendamento proposto.

DIRITTO ALLA CANDIDATURA INDIVIDUALE INDIPENDENTE

Una seconda possibilità restituita direttamente ai cittadini

Il principio secondo cui la legge elettorale appartiene ai cittadini non riguarda soltanto la possibilità di scegliere, mediante il voto, quale candidato debba essere eletto.

Riguarda anche la possibilità di **sottoporre direttamente la propria candidatura agli elettori senza dover necessariamente ottenere l'inserimento in una lista politica**.

I partiti svolgono una funzione costituzionale essenziale e devono continuare a poter selezionare e proporre i propri candidati. Ma tale funzione non dovrebbe trasformarsi nel monopolio dell'accesso alla competizione elettorale.

Può esistere, in un determinato territorio, una persona conosciuta e stimata — per attività professionale, civile, amministrativa, sociale o culturale — che disponga di un consenso personale significativo ma non intenda aderire a un partito. Può anche accadere che una persona dotata di consenso territoriale non venga selezionata dalle organizzazioni politiche.

Se tale cittadino è in possesso dei requisiti di eleggibilità, dimostra preventivamente un effettivo radicamento mediante un numero adeguato di sottoscrizioni e successivamente ottiene dagli elettori i voti necessari per conquistare un seggio, non appare necessario obbligarlo a passare attraverso una lista.

Da questa considerazione nasce il **Principio 16 – Diritto alla candidatura individuale indipendente**:

ogni cittadino in possesso dei requisiti previsti dalla legge deve poter presentare la propria candidatura in un solo collegio, anche senza collegamento con partiti, liste o coalizioni, purché sostenuto da un numero adeguato di elettori del territorio. I voti ricevuti appartengono esclusivamente al candidato e non possono essere trasferiti a partiti o coalizioni.

La candidatura indipendente non sostituisce né indebolisce quella partitica: introduce semplicemente un ulteriore canale attraverso il quale la rappresentanza può nascere direttamente dal rapporto tra cittadino, territorio ed elettori.

Anche questo principio è stato tradotto, a titolo di proposta, in una possibile formulazione emendativa riferita all'A.S. 1971.

Bozza di emendamento all'A.S. 1971

disegno di legge elettorale trasmesso al Senato il 17 luglio 2026.

Ipotesi di emendamento – Candidature individuali indipendenti

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis - (Candidature individuali indipendenti)

1. Nell'ambito di ciascun collegio plurinomiale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ammessa la presentazione di candidature individuali indipendenti, non collegate a partiti, liste o coalizioni di liste.
2. Il candidato indipendente può presentare la propria candidatura in un solo collegio plurinomiale e non può essere contestualmente candidato in alcuna lista per l'elezione della medesima Camera né essere collegato, direttamente o indirettamente, a una lista o coalizione ai fini dell'attribuzione dei seggi o del premio di governabilità.
3. La candidatura individuale è presentata mediante dichiarazione sottoscritta:
 - a) per l'elezione della Camera dei deputati, da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni ricompresi nel collegio plurinomiale;
 - b) per l'elezione del Senato della Repubblica, da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni ricompresi nel collegio plurinomiale.

Le sottoscrizioni possono essere raccolte anche con le modalità digitali previste dalla legislazione vigente per la presentazione delle candidature elettorali.

4. Il nominativo del candidato indipendente è riportato sulla scheda elettorale in apposito riquadro, separato dai contrassegni e dalle candidature delle liste. L'elettore esprime il voto per il candidato indipendente mediante un segno apposto nel relativo riquadro.
5. I voti validamente espressi in favore di una candidatura individuale sono attribuiti esclusivamente al candidato e non concorrono alla cifra elettorale di alcuna lista o coalizione né all'attribuzione a esse dei seggi. Essi concorrono al totale dei voti validamente espressi ai fini della determinazione delle percentuali di voto previste dalla presente legge.
6. È proclamato eletto il candidato indipendente che abbia conseguito nel collegio un numero di voti almeno pari al quoziente individuale di collegio, determinato dividendo il totale dei voti validamente espressi nel collegio per il numero dei seggi assegnati al medesimo collegio.
7. Per ciascun candidato indipendente proclamato eletto è corrispondentemente ridotto di una unità il numero dei seggi del collegio da attribuire alle liste con metodo proporzionale. I seggi attribuiti ai candidati indipendenti sono computati nel numero complessivo dei seggi assegnati alla circoscrizione o alla regione e non sono computati ai fini dell'attribuzione o della ripartizione del premio di governabilità.
8. Con le necessarie modificazioni di coordinamento, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, relative alla presentazione delle candidature, alla formazione delle schede, alle operazioni di scrutinio, alla determinazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti si applicano anche alle candidature individuali di cui al presente articolo.

Proposta aggiornata al 05/09/2026.

Dialoghi-AI.it

LA LEGGE ELETTORALE APPARTIENE AI CITTADINI

La messa a terra dei principi *Collegi, candidature e attribuzione dei seggi*

Premessa

I principi contenuti nel progetto *La legge elettorale appartiene ai cittadini* indicano gli obiettivi essenziali di un nuovo sistema elettorale: restituire agli elettori la scelta degli eletti, preservare la rappresentanza territoriale, limitare il potere delle segreterie e garantire contemporaneamente la possibilità di formare una maggioranza di governo.

Tali principi devono però essere tradotti in un meccanismo applicabile.

Il presente allegato non costituisce ancora un articolato legislativo completo, ma propone una possibile modalità di formazione dei collegi, composizione delle liste, espressione del voto, attribuzione ordinaria dei seggi e applicazione del premio di governabilità.

I valori numerici indicati — dimensione dei collegi, numero dei candidati, soglia per il premio e quota massima raggiungibile — costituiscono parametri della proposta e potranno essere ulteriormente valutati nel corso del confronto parlamentare e tecnico.

1. Un solo voto con valore personale e, per i candidati di lista, anche di lista e di coalizione

L'elettore dispone di un solo voto e può esprimerlo indicando direttamente un candidato oppure tracciando il segno sul solo simbolo della lista.

Il voto espresso sul nome di un candidato vale contemporaneamente:

1. come preferenza personale per il candidato;
2. come voto per la lista alla quale appartiene;
3. come voto per l'eventuale coalizione.

Il voto espresso sul solo simbolo vale per la lista e per l'eventuale coalizione ed è inoltre attribuito, come preferenza personale, al candidato designato dalla lista al numero 1 nel collegio.

Il voto espresso per un candidato individuale indipendente ha invece esclusivamente valore personale e non è attribuito ad alcuna lista o coalizione.

Il candidato numero 1 non è tuttavia titolare di un seggio riservato e non viene eletto automaticamente. Partecipa alla stessa graduatoria personale degli altri candidati e viene eletto soltanto se il totale delle preferenze a lui attribuite — comprese quelle derivanti dai voti espressi sul solo simbolo — lo colloca in posizione utile.

La designazione del candidato numero 1 deve essere resa pubblica al momento della presentazione della lista e non può essere modificata dopo il deposito delle candidature.

Chi desidera scegliere la persona indica il candidato; chi sceglie soltanto il partito accetta che la propria preferenza personale sia attribuita al candidato indicato dalla lista come suo primo rappresentante nel collegio.

2. La regione come base territoriale

La regione costituisce la base iniziale per l'organizzazione territoriale delle elezioni.

- Per la Camera, i territori regionali possono coincidere con una circoscrizione, essere suddivisi in più collegi oppure, nei casi previsti, essere aggregati a territori appartenenti a una regione confinante.
- Per il Senato, la ripartizione dei seggi e la formazione dei collegi restano interne alla medesima regione, salvo modifica dell'articolo 57 della Costituzione al fine di consentire l'aggregazione del Molise e della Valle d'Aosta.

I seggi sono ripartiti tra le regioni sulla base della popolazione residente risultante dai dati ufficiali. All'interno di ciascuna regione vengono quindi costituiti uno o più collegi, ciascuno dei quali deve eleggere, di norma, un numero di parlamentari compreso tra **tre e dieci**.

Le regioni alle quali spettano da tre a dieci seggi formano normalmente un unico collegio. Le regioni alle quali spettano più di dieci seggi vengono suddivise in due o più collegi, distribuendo i seggi nel modo più equilibrato possibile ed evitando la formazione di collegi che eleggano soltanto uno o due parlamentari.

A titolo esemplificativo:

Seggi spettanti alla regione	Possibile suddivisione
7	un collegio da 7
10	un collegio da 10
13	due collegi da 7 e 6
18	due collegi da 9
24	tre collegi da 8
31	quattro collegi da 8, 8, 8 e 7

Collegi con un numero insufficiente di seggi

Quando a una regione o a un territorio spetterebbero soltanto uno o due seggi, esso viene aggregato a un territorio confinante, fino al raggiungimento della dimensione minima necessaria a garantire una reale pluralità di scelta.

L'aggregazione deve rispettare:

- la continuità geografica;
- i collegamenti infrastrutturali e la facilità degli spostamenti;
- per quanto possibile, i confini provinciali e comunali;
- l'omogeneità economica, sociale e storico-culturale;
- un rapporto equilibrato tra popolazione e numero dei parlamentari da eleggere;

- l'esigenza di non costituire collegi artificiali finalizzati a favorire o danneggiare determinate forze politiche.

La delimitazione dei collegi deve preservare, per quanto possibile, l'unità e la riconoscibilità delle comunità territoriali interessate.

Scelta dell'aggregazione territoriale

Un organismo tecnico indipendente individua le possibili aggregazioni compatibili con i criteri stabiliti dalla legge.

Quando esistono più soluzioni tecnicamente ammissibili ed equivalenti, la regione interessata, sentiti gli enti territoriali coinvolti, può indicare entro un termine prestabilito l'aggregazione ritenuta preferibile.

La scelta regionale è accolta, salvo che determini rilevanti squilibri nella rappresentanza, interrompa la continuità territoriale o risulti manifestamente incompatibile con gli altri criteri previsti dalla legge. Un eventuale rigetto deve essere espressamente motivato dall'organismo tecnico.

Quando esiste una sola aggregazione territorialmente possibile, essa viene applicata direttamente. In mancanza di una scelta regionale entro il termine previsto, decide l'organismo tecnico sulla base della soluzione che garantisce il migliore equilibrio complessivo.

Per la Camera, l'aggregazione può comprendere territori appartenenti a regioni confinanti. Per il Senato, un'aggregazione tra regioni differenti richiederebbe la modifica dell'articolo 57 della Costituzione, che attualmente ne stabilisce l'elezione su base regionale.

Rappresentanza delle diverse aree

Quando un collegio comprende territori precedentemente distinti, le liste devono assicurare la presenza di candidati riconducibili alle diverse aree che lo compongono.

Questo obbligo riguarda esclusivamente la composizione delle candidature e non può trasformarsi in una riserva preventiva di seggi: la scelta degli eletti resta affidata alle preferenze espresse dagli elettori.

Stabilità e indipendenza dei collegi

I collegi devono presentare un rapporto sostanzialmente equilibrato tra popolazione residente e numero dei parlamentari da eleggere.

Eventuali scostamenti devono essere limitati, motivati e necessari a preservare l'unità geografica, amministrativa o storico-culturale dei territori.

I confini dei collegi sono definiti dall'organismo tecnico indipendente e non possono essere modificati in prossimità delle elezioni, salvo variazioni eccezionali rese indispensabili da rilevanti mutamenti demografici o amministrativi.

Applicazione uniforme e tutela delle minoranze

Il sistema elettorale si applica secondo criteri uniformi a tutte le regioni, alle liste e ai movimenti politici. Non sono previste soglie elettorali agevolate, seggi riservati o modalità differenziate quando la rappresentanza può essere conseguita mediante le regole ordinarie del collegio.

Restano ferme le disposizioni costituzionali e statutarie relative alla ripartizione dei seggi e alla tutela delle minoranze linguistiche riconosciute.

Nella delimitazione dei collegi, le comunità linguistiche territorialmente concentrate non possono essere artificiosamente frazionate o disperse.

L'organismo tecnico indipendente deve favorirne, quando possibile, l'inclusione nel minor numero di collegi compatibile con l'equilibrio demografico e con la continuità territoriale.

Stesse regole per tutti, nessuno sbarramento contro le minoranze territoriali e nessun seggio garantito; rimangono soltanto le tutele costituzionalmente necessarie affinché una comunità riconoscibile non venga cancellata attraverso il disegno dei collegi.

3. Dimensione e composizione delle liste

In ciascun collegio ogni lista deve presentare un numero di candidati:

- non inferiore alla metà dei seggi da eleggere, con arrotondamento per eccesso;
- non superiore a una volta e mezzo il numero dei seggi, con arrotondamento per difetto;
- comunque non inferiore a due.

Seggi del collegio	Candidati minimi	Candidati massimi
3	2	4
4	2	6
5	3	7
6	3	9
7	4	10
8	4	12
9	5	13
10	5	15

Equilibrio nella composizione delle liste

Le liste devono essere composte nel rispetto dell'equilibrio tra i sessi. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero complessivo dei candidati, con arrotondamento all'unità più prossima.

Quando la lista è composta da due candidati, deve comprendere un uomo e una donna.

La regola riguarda esclusivamente la formazione delle liste e non limita la libertà dell'elettore, che conserva il diritto di esprimere la propria unica preferenza per qualsiasi candidato.

Il numero minimo di candidature garantisce una scelta effettiva all'interno di ogni lista e impedisce che la competizione venga costruita intorno a un'unica persona. Il limite massimo evita invece schede eccessivamente affollate e difficili da comprendere.

All'atto della presentazione delle candidature, ciascuna lista indica il candidato collocato al numero 1, al quale vengono attribuiti i voti espressi sul solo simbolo. Tale designazione non determina alcuna precedenza nell'assegnazione dei seggi né modifica l'ordine della graduatoria, che resta fondato sul numero complessivo delle preferenze personali ricevute.

4. Una sola candidatura

Ogni candidato può presentarsi:

- in un solo collegio;
- per una sola Camera.

Sono escluse le candidature multiple.

Un candidato che intende rappresentare un territorio deve sottoporsi al giudizio degli elettori di quel territorio, senza utilizzare contemporaneamente altre circoscrizioni come garanzia della propria elezione.

5. Selezione trasparente dei candidati

I partiti e i movimenti mantengono il diritto di selezionare le persone da proporre, ma devono rendere pubblici:

- i criteri adottati;
- le modalità di presentazione delle candidature;
- gli organi che hanno effettuato la selezione;
- gli eventuali contributi economici versati dai candidati.

La candidatura non può essere subordinata al pagamento di somme al partito, ai suoi dirigenti o a soggetti collegati. Gli eventuali contributi devono essere volontari, tracciabili, pubblici e distinti dalla decisione sull'ammissione in lista.

Il numero minimo di candidati serve anche a evitare liste personali e a permettere l'accesso a persone valide che non appartengono ai vertici delle organizzazioni politiche.

6. La candidatura individuale indipendente

Accanto alle candidature presentate dalle liste è ammessa la **candidatura individuale indipendente**.

Il candidato indipendente:

- si presenta in un solo collegio e per una sola Camera;
- non appartiene, ai fini della competizione elettorale, ad alcuna lista o coalizione;
- deve essere sostenuto da un numero minimo di sottoscrizioni degli elettori del collegio;

- comparire sulla scheda in un proprio spazio chiaramente distinto dalle liste;
- ricevere esclusivamente voti personali.

Come parametro di lavoro possono essere utilizzate le soglie già indicate nella proposta emendativa: da 500 a 1.000 sottoscrizioni per la Camera e da 1.000 a 1.500 per il Senato. Tali valori, come gli altri parametri numerici della proposta, restano suscettibili di valutazione tecnica.

Il voto espresso per il candidato indipendente **non viene attribuito ad alcuna lista o coalizione**, ma rimane un voto validamente espresso e concorre quindi alla determinazione del totale dei voti validi del collegio.

Se il candidato indipendente raggiunge un numero di voti almeno pari al quoziente del collegio, è direttamente proclamato eletto. Il relativo seggio viene sottratto al numero dei seggi ancora da attribuire alle liste.

Qualora non raggiunga direttamente il quoziente, il candidato indipendente partecipa, con i voti personali ottenuti, alla graduatoria generale prevista per l'attribuzione dei seggi residui, alle stesse condizioni degli altri candidati non ancora eletti.

L'elezione dell'indipendente deriva così esclusivamente dal consenso personale ottenuto nel territorio: nessun partito beneficia dei suoi voti e nessun partito può determinarne l'elezione.

7. Determinazione del quoziente del collegio

Dopo lo scrutinio si calcola il valore teorico di un seggio:

Quoziente del collegio = totale dei voti validi ÷ numero dei seggi da assegnare

Il totale dei voti validi comprende anche i voti espressi per le candidature individuali indipendenti.

Se un collegio esprime 100.000 voti validi ed elegge dieci parlamentari:
 $100.000 \div 10 = 10.000$ voti per seggio.

Questo valore non costituisce una soglia di esclusione, ma serve a determinare la prima attribuzione proporzionale dei seggi.

8. Prima attribuzione dei seggi alle liste

Per ogni lista si sommano i voti personali ottenuti da tutti i suoi candidati.

Il totale della lista viene diviso per il quoziente del collegio:

Seggi iniziali della lista = parte intera del rapporto tra voti della lista e quoziente del collegio

Una lista che abbia ottenuto 38.000 voti in un collegio con quoziente pari a 10.000 riceve inizialmente tre seggi.

Sono preliminarmente proclamati eletti gli eventuali candidati indipendenti che abbiano raggiunto il quoziente individuale del collegio. Per ciascuno di essi il numero dei seggi ancora da attribuire è ridotto di una unità.

I seggi attribuiti alla lista vengono assegnati ai suoi candidati secondo il numero complessivo delle preferenze personali ricevute.

L'ordine nel quale sono presentati i candidati non determina alcun diritto di precedenza, fatta salva l'attribuzione al candidato numero 1 dei voti espressi sul solo simbolo.

Anche il candidato numero 1 deve raggiungere, attraverso il totale delle preferenze ricevute, una posizione utile nella graduatoria. Nessun partito può modificare successivamente l'ordine degli eletti o sostituire la scelta risultante dal voto.

Una lista non può ricevere più seggi del numero dei candidati presentati.

Gli eventuali seggi che la lista non sia in grado di utilizzare confluiscono tra i seggi residui da attribuire secondo la procedura successiva.

9. Attribuzione dei seggi residui

Dopo l'attribuzione dei seggi spettanti alle liste mediante i quozienti interi, tutti i seggi ancora disponibili sono assegnati ai candidati non ancora eletti (compresi i candidati indipendenti) che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze personali nell'intero collegio, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

Quando nessuna lista raggiunge il quoziente del collegio, tutti i seggi sono attribuiti attraverso la graduatoria personale generale. Quando soltanto alcune liste raggiungono uno o più quozienti, i seggi residui sono assegnati con il medesimo criterio dopo l'elezione dei candidati spettanti a tali liste.

Il quoziente non costituisce pertanto una soglia di esclusione, ma determina esclusivamente il numero minimo di seggi proporzionalmente garantiti a ciascuna lista.

Si realizza così un equilibrio tra:

- rappresentanza complessiva delle liste;
- scelta personale degli elettori;
- possibilità di ingresso dei movimenti minori;
- valorizzazione di candidati dotati di un forte consenso territoriale.

Esempio

Collegio con 100.000 voti validi e dieci seggi. Quoziente: 10.000.

Lista	Voti complessivi	Seggi iniziali
A	38000	3
B	27000	2
C	19000	1
D	10000	1
E	6000	0

Vengono inizialmente assegnati sette seggi:

- tre ai candidati più votati della lista A;
- due ai candidati più votati della lista B;
- uno alla lista C;
- uno alla lista D.

I tre seggi ancora disponibili vengono attribuiti ai tre candidati non eletti più votati dell'intero collegio.

Nell'esempio, per semplicità, si ipotizza l'assenza di candidature indipendenti.

La lista E, pur non avendo raggiunto il quoziente pieno, può ottenere un seggio se uno dei suoi candidati ha ricevuto un consenso personale superiore a quello degli altri non eletti.

Una medesima lista può ottenere anche più seggi residui, qualora più suoi candidati risultino utilmente collocati nella graduatoria personale del collegio.

10. Parità tra candidati

Quando l'uguaglianza dei risultati personali tra due o più candidati può determinare l'attribuzione di un seggio, l'ordine della graduatoria, l'ingresso mediante il premio di governabilità oppure la sostituzione di un eletto, i risultati sono considerati senza alcun arrotondamento.

L'ufficio elettorale competente procede d'ufficio alla verifica dei verbali e al riconteggio di tutti i voti attribuiti ai candidati interessati, compresi quelli derivanti dai voti espressi sul solo simbolo.

Qualora, all'esito della verifica, permanga una perfetta parità, l'assegnazione è determinata mediante sorteggio pubblico, verbalizzato e svolto alla presenza dei candidati o dei loro rappresentanti.

Non possono essere utilizzati come criteri di precedenza l'ordine di presentazione nella lista, l'ordine alfabetico, l'età, il sesso del candidato o una decisione successiva del partito.

11. Il candidato molto votato

La formula risolve il problema del candidato che concentra su di sé una parte eccezionale dei voti.

Supponiamo che, dei 38.000 voti della lista A, un candidato ne abbia ricevuti 24.000.

Quel candidato viene certamente eletto, ma i suoi voti contribuiscono anche al risultato complessivo della lista, che ottiene tre seggi. Gli altri due seggi spettano ai due colleghi della stessa lista che hanno ricevuto più preferenze personali.

Non si verifica un trasferimento fittizio di 14.000 voti dal primo agli altri.

Si riconosce invece che il voto dato a quel candidato aveva:

- un valore personale;
- un valore politico a favore della lista.

Il partito non può decidere chi viene trascinato: lo stabilisce la graduatoria delle preferenze.

12. Nessuno sbarramento nazionale contro il territorio

Una lista o un movimento che non raggiunge una percentuale minima nazionale non viene automaticamente escluso.

Può eleggere:

- uno o più candidati attraverso i seggi iniziali, se raggiunge il quoziente nel collegio;
- uno o più candidati attraverso i seggi residui, qualora risultino tra i candidati non eletti più votati del collegio.

La soglia nazionale non può quindi cancellare un consenso territoriale effettivamente espresso.

Un movimento locale può portare in Parlamento il proprio rappresentante senza dover dimostrare una presenza artificiale nell'intero Paese.

13. Calcolo nazionale delle coalizioni

Una volta attribuiti i seggi ordinari, i voti ottenuti dai candidati vengono sommati:

1. per lista;
2. per coalizione;
3. su base nazionale, distintamente per Camera e Senato.

I voti attribuiti ai candidati indipendenti non concorrono alla cifra elettorale di alcuna lista o coalizione, ma rimangono compresi nel totale nazionale dei voti validamente espressi utilizzato per determinare le relative percentuali.

Il risultato nazionale serve a verificare se una coalizione ha raggiunto la soglia necessaria per accedere al premio di governabilità.

Come parametri di lavoro possono essere utilizzati:

- **soglia minima: 42% dei voti validi;**
- **attribuzione di seggi-premio fino al raggiungimento massimo del 55% dei seggi.**

Tutti i valori numerici indicati costituiscono parametri della proposta. La loro applicazione segue criteri predeterminati, uniformi e neutrali rispetto alle forze politiche partecipanti.

14. Attribuzione del premio di governabilità

Se la coalizione più votata supera la soglia prevista ma ottiene, attraverso l'attribuzione ordinaria, meno del 55 per cento dei seggi, le sono attribuiti mediante sostituzione i seggi-premio necessari a raggiungere tale quota, compatibilmente con la salvaguardia della rappresentanza territoriale.

Qualora la coalizione abbia ottenuto ordinariamente una percentuale superiore, conserva integralmente i seggi conquistati.

Il premio appartiene alla coalizione nel suo complesso e non ai singoli partiti che la compongono.

Non vengono stabilite quote preventive, per esempio:

- dieci seggi al partito maggiore;
- cinque al secondo;
- due al terzo.

Viene invece formata una graduatoria nazionale comprendente **tutti i candidati non eletti appartenenti alle liste della coalizione vincente.**

Poiché i collegi possono avere dimensioni differenti, la graduatoria viene determinata sulla base della percentuale personale ottenuta da ciascun candidato:

$$\text{preferenze personali del candidato} \div \text{voti validi espressi nel suo collegio}$$

I seggi-premio sono attribuiti progressivamente ai candidati che hanno ottenuto le percentuali personali più elevate, indipendentemente dal partito della coalizione al quale appartengono.

15. Sostituzione degli eletti ordinari

Ogni ingresso derivante dal premio deve corrispondere all'uscita di un eletto appartenente a una forza esterna alla coalizione vincente.

Il candidato beneficiario del premio subentra nel proprio collegio e sostituisce l'ultimo degli eletti esterni alla coalizione vincente, individuato in base alla percentuale personale ricevuta.

Non viene quindi creato un numero aggiuntivo di parlamentari.

Gli eletti risultanti dalla prima attribuzione devono essere definiti **eletti ordinari o iniziali**, non "eletti definitivamente", perché il risultato nazionale può produrre la correzione prevista dal premio.

16. Salvaguardia dell'opposizione territoriale

Il premio non può eliminare dal collegio ogni rappresentanza esterna alla coalizione vincente.

Quando nel collegio rimane un solo eletto appartenente alle altre forze, questo non può essere sostituito. Si passa al successivo candidato della coalizione vincente collocato nella graduatoria nazionale e proveniente da un collegio nel quale esiste ancora un eletto sostituibile.

Il premio non modifica il numero complessivo dei seggi attribuiti a ciascuna regione o collegio, ma opera esclusivamente mediante sostituzioni all'interno dei collegi.

Quando in un collegio non sia più possibile procedere senza eliminare l'ultimo rappresentante esterno alla coalizione vincente, si passa al successivo candidato utile proveniente da un altro collegio.

I seggi conquistati direttamente da candidati indipendenti mediante il raggiungimento del quoziente non possono essere utilizzati ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità né essere sottratti per realizzarne gli effetti.

Qualora, esaurite tutte le sostituzioni ammissibili, non sia possibile raggiungere integralmente la consistenza prevista, prevale la tutela della rappresentanza territoriale.

Il premio di governabilità deve assicurare una maggioranza nazionale, ma non può trasformarsi nell'occupazione completa dei singoli territori.

17. Vacanza del seggio durante la legislatura

In caso di morte, dimissioni, decadenza o altra causa di cessazione dal mandato, il seggio non ritorna alla lista o al partito del parlamentare uscente, ma resta attribuito agli elettori del collegio nel quale è stato conquistato.

Subentra il candidato non ancora eletto dello stesso collegio che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze personali, indipendentemente dalla lista o dalla coalizione di appartenenza.

L'ordine di subentro è quindi determinato esclusivamente dalla graduatoria personale risultante dal voto degli elettori. Non assumono rilievo l'appartenenza politica del parlamentare cessato, l'ordine originario delle liste o una successiva decisione dei partiti.

In caso di parità decisiva si applica la procedura prevista per le parità tra candidati. Qualora non rimangano candidati disponibili nel collegio, la legge disciplina una procedura elettorale straordinaria che restituisca la scelta agli elettori del medesimo territorio.

18. Sintesi del procedimento

Il sistema opererebbe secondo questa sequenza:

1. i seggi vengono ripartiti tra le regioni sulla base della popolazione residente;
2. il territorio viene organizzato in collegi che eleggono, di norma, da tre a dieci parlamentari; le regioni più grandi vengono suddivise, mentre i territori cui spetterebbero soltanto uno o due seggi vengono aggregati a un territorio confinante;
3. ogni lista presenta un numero minimo e massimo di candidati; possono inoltre presentarsi candidature individuali indipendenti sostenute dal numero di sottoscrizioni previsto;

4. ogni elettore dispone di un solo voto e può indicare un candidato di lista, votare soltanto il simbolo oppure votare un candidato indipendente;
5. il voto al candidato vale anche per la lista e per l'eventuale coalizione, mentre il voto sul solo simbolo è attribuito come preferenza al candidato numero 1 della lista e concorre contemporaneamente al risultato della lista e della coalizione; il voto al candidato indipendente vale esclusivamente per quest'ultimo;
6. viene calcolato il quoziente del collegio comprendendo tutti i voti validamente espressi;
7. gli indipendenti che raggiungono il quoziente sono preliminarmente proclamati eletti; sui seggi rimanenti una prima parte viene attribuita proporzionalmente alle liste;
8. all'interno di ciascuna lista risultano eletti i candidati che hanno ricevuto più preferenze;
9. i seggi residui vengono attribuiti ai candidati non ancora eletti più votati nel collegio, comprese le candidature indipendenti.
10. viene calcolato il risultato nazionale delle coalizioni;
11. quando ricorrono le condizioni previste, viene applicato il premio di governabilità;
12. i beneficiari del premio sono scelti in base alle percentuali personali ottenute;
13. almeno un rappresentante esterno alla coalizione vincente viene salvaguardato in ogni collegio.
14. le eventuali parità decisive sono sottoposte a verifica automatica e, qualora persistano, risolte mediante sorteggio pubblico.
15. in caso di vacanza durante la legislatura, subentra il candidato non eletto più votato dello stesso collegio, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

***Elaborazione indipendente di Oriano Ciamberlini
con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale***

Riepilogo Parametri provvisori (utilizzati per la proposta)

Elemento	Ipotesi di lavoro
Numero minimo di eletti per collegio	3
Numero massimo di eletti per collegio	10
Territori con uno o due seggi	aggregazione a un territorio confinante
Criterio demografico	popolazione residente risultante dai dati ufficiali
Scelta tra aggregazioni equivalenti	preferenza motivata della regione interessata
Candidati minimi per lista	metà dei seggi, comunque almeno 2
Candidati massimi per lista	1,5 volte il numero dei seggi
Candidatura individuale indipendente	Ammessa in un solo collegio
Sottoscrizioni	Parametro iniziale 500-1000 Camera; 1000-1500 Senato
Preferenza nominativa esprimibile	1
Candidature multiple	vietate
Elezione dell'indipendente	Raggiungimento del quoziente del collegio
Accesso ai seggi residui	Ammesso sulla base dei voti personali
Soglia indicativa per il premio	42%
Quota massima raggiungibile mediante il premio	55% dei seggi
Rappresentanza esterna protetta	almeno un eletto per collegio
Modalità di voto	Candidato di lista, candidato indipendente oppure solo simbolo
Voto espresso sul solo simbolo	attribuito alla lista, all'eventuale coalizione e, come preferenza personale, al candidato numero 1.
Voto all'indipendente	esclusivamente personale
Collegamento con liste/coalizioni	Nessuno per gli indipendenti

CONFRONTO IMMEDIATO TRA I DUE SISTEMI

Due modelli diversi di rappresentanza

Entrambi i sistemi riconoscono ai partiti il diritto di selezionare e presentare i propri candidati. La proposta alternativa riconosce però anche al cittadino la possibilità di presentarsi direttamente come candidato indipendente, alle condizioni stabilite dalla legge.

La differenza fondamentale riguarda ciò che accade dopo la presentazione delle liste:

nell'A.S. 1971 l'ordine degli eletti è stabilito prima del voto; nella proposta alternativa è determinato dagli elettori.

Elemento	A.S. 1971	Proposta alternativa
Scelta del candidato	L'elettore vota il simbolo, ma non può esprimere una preferenza nominativa	L'elettore può indicare un candidato della lista
Ordine degli eletti	È stabilito preventivamente dai partiti	È determinato dai voti personali ricevuti
Liste ordinarie	Liste bloccate da due a sei candidati	Liste aperte alla scelta nominativa dell'elettore
Candidature multiple	Il candidato può essere presentato in più collegi	Ogni candidatura deve essere chiaramente collegata a un solo territorio
Candidatura indipendente	non è previsto un autonomo canale di candidatura individuale fuori dalle liste	il cittadino può candidarsi direttamente nel proprio collegio, previo sostegno degli elettori
Rapporto con il territorio	Può risultare indebolito dalle pluricandidature e dall'ordine di lista	L'eletto è direttamente riconoscibile dagli elettori del collegio
Seggi del premio	Sono attribuiti mediante appositi elenchi circoscrizionali bloccati	Non esiste una categoria separata di candidati destinati al premio

Elemento	A.S. 1971	Proposta alternativa
Premio di governabilità	70 seggi alla Camera e 35 al Senato, alle condizioni previste dal DDL	Premio limitato, accompagnato da garanzie per rappresentanza e opposizioni
Peso del voto personale	Non modifica l'ordine dei candidati	Determina la graduatoria interna alla lista
Subentro durante la legislatura	Dipende dalle regole di scorrimento delle liste e dai collegi di candidatura	Il seggio ritorna al primo candidato non eletto individuato dagli elettori del territorio
Equilibrio di genere	Perseguito nella formazione e nell'ordine delle liste	Garantito nelle candidature; l'elezione dipende dalle preferenze espresse
Ruolo dei partiti	Selezionano i candidati e ne determinano l'ordine di elezione	Selezionano e propongono i candidati, ma non scelgono definitivamente gli eletti
Ruolo del cittadino	Sceglie prevalentemente il simbolo politico	Sceglie il simbolo e la persona chiamata a rappresentarlo

Il significato politico della differenza

La questione non è stabilire se i partiti debbano partecipare alla formazione della rappresentanza. La Costituzione attribuisce loro una funzione essenziale nella vita democratica.

Il punto è stabilire dove debba terminare il loro potere di selezione e dove debba iniziare il potere di scelta del cittadino.

Con le liste bloccate, la posizione assegnata al candidato può diventare più importante del consenso personale ricevuto. Il parlamentare può quindi percepire come decisivo il rapporto con chi compone e ordina le liste.

Con la preferenza nominativa, invece, il candidato deve costruire un rapporto riconoscibile con il territorio e con gli elettori. Il partito continua a presentarlo, ma non può garantirne preventivamente l'elezione.

Una proposta neutrale

La proposta alternativa non è costruita partendo dai risultati di una particolare elezione e non intende favorire una forza politica determinata.

Le stesse regole valgono:

- per i partiti maggiori e per quelli minori;
- per la maggioranza e per le opposizioni;
- per i candidati indicati dalle segreterie e per quelli maggiormente apprezzati dagli elettori;
- indipendentemente dai rapporti di forza esistenti al momento dell'approvazione.

Una legge elettorale è realmente neutrale quando chi la approva non può sapere in anticipo chi ne sarà avvantaggiato.

La scelta di fondo

A.S. 1971

Il partito presenta la lista, stabilisce l'ordine e indica preventivamente chi ha maggiori possibilità di essere eletto.

Proposta alternativa

Il partito presenta la lista, ma è il cittadino a stabilire, attraverso la preferenza, quali candidati debbano occupare i primi posti.

I partiti propongano. I cittadini scelgano.

FONTI, VERSIONE ANALIZZATA, COLLEGAMENTI E CONTATTI

Fonti e criteri di elaborazione

Il presente dossier è stato predisposto attraverso la lettura coordinata del testo dell'A.S. 1971, delle disposizioni elettorali vigenti richiamate dal disegno di legge e dei principali riferimenti costituzionali e giurisprudenziali riguardanti il diritto di voto e la rappresentanza parlamentare.

Versione del disegno di legge analizzata

L'analisi si riferisce a:

A.S. 1971 — Testo approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato della Repubblica il 17 luglio 2026.

Il dossier ricostruisce il funzionamento del testo nella versione disponibile alla data della sua redazione.

Eventuali:

- emendamenti approvati successivamente;
- testi proposti dai relatori;
- modifiche deliberate dalla Commissione;
- maxiemendamenti;
- nuove versioni approvate dal Senato;

non sono automaticamente compresi nella presente analisi.

Per conoscere lo stato aggiornato del procedimento legislativo deve essere consultata la scheda ufficiale del Senato.

Principali fonti istituzionali

Documentazione parlamentare

- Testo ufficiale dell'A.S. 1971;
- scheda e iter del disegno di legge presso il Senato della Repubblica;
- testo approvato dalla Camera dei deputati;
- testi unici per l'elezione della Camera e del Senato richiamati dal DDL;
- eventuali emendamenti, resoconti e documenti successivamente pubblicati dagli organi parlamentari.

Costituzione della Repubblica italiana

In particolare:

- **articolo 1**, sovranità popolare;
- **articolo 3**, uguaglianza e ragionevolezza;
- **articolo 48**, libertà e uguaglianza del voto;
- **articoli 56 e 58**, elezione della Camera e del Senato;
- **articolo 57**, elezione del Senato su base regionale;
- **articolo 67**, rappresentanza della Nazione e divieto di mandato imperativo;
- **articolo 92**, nomina del Presidente del Consiglio dei ministri;
- **articoli 73 e 74**, promulgazione e rinvio presidenziale delle leggi;
- **articolo 75**, referendum abrogativo.

Giurisprudenza costituzionale

Sono state considerate, tra le altre:

- **sentenza n. 1 del 2014**, relativa al sistema elettorale e alle liste bloccate;
- **sentenza n. 35 del 2017**, sui limiti costituzionali dei sistemi elettorali e dei premi di maggioranza;
- la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di libertà del voto, rappresentatività, ragionevolezza e continuità della legislazione elettorale;
- la giurisprudenza in materia di ammissibilità dei referendum sulle leggi elettorali.

Il richiamo a tali decisioni non implica che l'A.S. 1971 sia certamente incostituzionale. Il dossier segnala **profili di possibile criticità**, sui quali spetta alle istituzioni competenti esprimere valutazioni definitive.

Standard europei

È stato inoltre considerato il principio di stabilità della legislazione elettorale richiamato nei documenti della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, comunemente denominata **Commissione di Venezia**.

Tali documenti costituiscono criteri autorevoli di buona pratica democratica, ma non hanno lo stesso valore vincolante della Costituzione o delle sentenze della Corte costituzionale.

Documenti contenuti nel dossier

Parte I — A.S. 1971

Come funzionerebbe concretamente il nuovo sistema elettorale

Ricostruzione operativa delle candidature, delle liste bloccate, dell'attribuzione proporzionale dei seggi e dell'eventuale premio di governabilità.

Parte II — Profili costituzionali

Possibili criticità dell'A.S. 1971

Analisi dei principali dubbi relativi alla libertà di scelta degli elettori, alla rappresentanza territoriale, alla base regionale del Senato e all'equilibrio tra governabilità e rappresentatività.

Parte III — Proposta alternativa

La legge elettorale appartiene ai cittadini — Messa a terra

Descrizione concreta di un sistema fondato sulla preferenza nominativa, sulla rappresentanza territoriale e su un premio di governabilità contenuto e trasparente.

Collegamenti

- [Pagina dedicata all'A.S. 1971 su Dialoghi-AI.it](#)
- [Scarica il testo ufficiale dell'A.S.1971](#)
- [Consulta l'iter aggiornato sul sito del Senato](#)
- [Scarica "Come funzionerebbe concretamente l'A.S.1971"](#)
- [Scarica "Possibili criticità costituzionali dell' A.S.1971"](#)
- [Scarica "la proposta alternativa messa a terra"](#)
- [Consulta i principi del progetto "La legge elettorale appartiene ai cittadini"](#)

Nota di metodo

Il dossier nasce da un progetto civico indipendente.

Non è un documento prodotto dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati, da un partito politico, da un'università o da un organismo istituzionale.

Le ricostruzioni e le valutazioni contenute nel dossier sono attribuibili esclusivamente all'autore. I testi ufficiali e i dati normativi devono sempre essere verificati attraverso le fonti parlamentari e istituzionali indicate.

Il contributo è stato elaborato con il supporto dell'intelligenza artificiale per:

- la lettura coordinata dei documenti;
- il confronto tra disposizioni;
- la verifica della coerenza interna;
- la semplificazione espositiva.

Le conclusioni, le proposte e la responsabilità editoriale rimangono dell'autore.

Contatti

Oriano Ciamberlini

Autore del progetto civico

La legge elettorale appartiene ai cittadini

Sito: Dialoghi-AI.it

E-mail: oriano.c@libero.it

Telefono: 338 599 4451

Pagina del progetto:

<https://dialoghi-ai.it/legge-elettorale/>

Pagina dedicata all'A.S. 1971:

<https://dialoghi-ai.it/legge-elettorale-senato/>

Dossier aggiornato al 24 luglio 2026

Il testo analizzato resta quello approvato dalla Camera e trasmesso al Senato il 17 luglio 2026, salvo successivi aggiornamenti espressamente indicati.